



ENTE PARITETICO CIFA CONFISAL

STATUTO

Art. 1 (Soci)

Sono soci fondatori "CONF.S.A.L. - Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori" per i lavoratori e "C.I.F.A. - Confederazione Italiana Federazioni Autonome" per i datori di lavoro, in posizione bilaterale egualitaria dell'Ente nel rispetto della normativa della legislazione del lavoro sia italiana che comunitaria.

I soci fondatori potranno decidere di accettare nuovi soci ma sempre che sia rispettato rigorosamente il principio della parità rappresentativa sindacale e datoriale con l'accordo unanime dei soci fondatori.

Art. 2 (Soggetti aderenti)

Sono considerati soggetti aderenti di diritto le federazioni/organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono i CCNL con l'assistenza delle confederazioni di cui all'articolo uno del presente statuto, salvo espressa deroga del Consiglio di Amministrazione. A questi soggetti è garantita la partecipazione attiva nella Consulta Federale e nelle attività di programmazione ed erogazione dei servizi. Le federazioni che non rinnovano il CCNL di riferimento decadono automaticamente dallo status di aderenti.

Sono soggetti aderenti di diritto gli Enti di Formazione di diretta emanazione dei soggetti di cui all'articolo uno, ai quali è garantita la partecipazione attiva nella Consulta Federale e nella compartecipazione e la cogestione delle attività formative e informative, fatti salvi gli accordi già intercorsi e sottoscritti congiuntamente dai soci fondatori, con altri enti di formazione di emanazione delle federazioni aderenti di cui al precedente 2.1.

Sono soggetti aderenti di diritto i fondi, già costituiti e di nuova costituzione congiuntamente dai soci fondatori di cui all'articolo uno, i quali partecipano attivamente nella Consulta Federale e nel reperimento di risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle attività dell'Ente.

Sono soggetti aderenti le aziende e i dipendenti che liberamente aderiscono, i quali beneficiano delle sole prestazioni e dei soli servizi offerti dall'Ente.

Art. 3 (Natura)

L'Ente è soggetto giuridico di natura associativa non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del codice civile, è apolitico e non ha scopo di lucro.

Art. 4 (Sede)

L'Ente ha sede in Roma in Viale di Trastevere, 60.

Art. 5 (Durata)

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 6 (Scopi)

L'Ente ha come scopi:

- 1) le attività specifiche dell'ente bilaterale di cui alla lettera h), comma 1, art. 2 del D.lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché altre attività di competenza su specifiche norme vigenti e future in materia di regolazione del mercato del lavoro e di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- 2) la promozione e la costituzione di Enti Bilaterali a livello regionale e territoriale, coordinandone e controllandone l'attività;

- 3) la promozione d'iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, di riorganizzazione anche negli eventi di crisi aziendale, nonché comunicate all'Ente con apposita modulistica, che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, o l'intervento di ammortizzatori sociali, ove previsti per legge anche in deroga, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;
- 4) la realizzazione di misure comprese nella regolazione del mercato del lavoro, di cui alla LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, e in particolare quelle di cui all'articolo 1, comma 1, nonché ogni attività di specifico riferimento da effettuare anche per mezzo dei "fondi di solidarietà bilaterali" e di "solidarietà bilaterali alternativi" di cui all'articolo 3 della Legge appena citata;
- 5) la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
- 6) la promozione di un'occupazione regolare e di qualità, anche svolgendo attività a sostegno dell'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- 7) l'istituzione di organismi paritetici di settore a livello nazionale con articolazione territoriale e con l'indicazione delle attività specifiche degli Organismi stessi in materia di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quali definiti dagli artt. n. 2, lettera ee) e n. 51 del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008;
- 8) lo sviluppo e il sostegno di azioni inerenti alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 52 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLST e a sostegno delle attività degli organismi paritetici, appositamente costituito presso l'INAIL;
- 9) la promozione e l'istituzione, nell'ambito di ciascuna contrattazione di riferimento settoriale, di Organismi paritetici a livello territoriale, coordinandone e controllandone le attività, ivi comprese quelle di elaborazione e di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- 10) la regolamentazione, all'interno del CCNL di riferimento, dei profili e dei fabbisogni formativi dei lavoratori anche nei contratti d'inserimento, così come previsto dal D.lgs. 276/2003 e s.m.i., ivi compresi le tre tipologie di contratto di apprendistato, di cui al D. Lgs. 167/2011 "Testo Unico sull'apprendistato" e la contrattazione di prossimità a livello aziendale e territoriale;
- 11) la pratica di gestione delle controversie di lavoro attraverso la creazione di commissioni territoriali di conciliazione ed arbitrato, in base a quanto stabilito dall'art. 410 del c.p.c. e legge 533/1973;
- 12) il sostegno, anche attraverso azioni formative, alle pari opportunità mediante interventi tesi a favorire le donne secondo quanto disposto dalla legge 125/91 e s.m.i., nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro e il loro reinserimento dopo l'interruzione per maternità;
- 13) la realizzazione di iniziative idonee a favorire l'inserimento dei lavoratori a rischio di esclusione sociale anche appartenenti a fasce deboli;
- 14) la diffusione del contratto di somministrazione lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione vigente e dalle intese tra le parti sociali;
- 15) la realizzazione di ogni altra attività o funzione attribuita all'Ente dalla legge o dai contratti collettivi nazionali e aziendali di riferimento in materia di regolazione del mercato del lavoro;
- 16) la definizione e l'adozione di misure che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane interne all'Ente;
- 17) la predisposizione, coordinandosi con i fondi paritetici partecipati da entrambi i soci di cui all'art. 1, e la messa in opera delle necessarie procedure per attivare la formazione in

ogni sua forma, anche con il riconoscimento di crediti formativi spendibili nel circuito delle strutture formative di cui al precedente art. 2.2;

18) la promozione di ogni forma di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro anche per consentire il loro accesso alla formazione continua;

19) l'incentivazione e il sostegno alla progettazione di iniziative in materia di formazione continua, di formazione e di riqualificazione professionale, anche attraverso particolari accordi e convenzioni, in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee e internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

20) la pianificazione, la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la realizzazione e il monitoraggio di ogni attività formativa di supporto alle imprese, ai lavoratori e ai datori di lavoro stessi;

21) l'incentivazione e la pubblicità di studi e di ricerche sul settore privato con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione in termini di sostegno al sistema produttivo e in coerenza alle dinamiche di mercato;

22) la promozione di progetti formativi utili per l'integrazione dei lavoratori ed imprenditori extracomunitari rispetto al sistema produttivo;

23) l'incentivazione di ogni forma relazionale collaborativa con opportune iniziative portanti al dialogo costruttivo tra le parti sociali e allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione del valore della bilateralità stessa;

24) la valorizzazione, in tutti gli ambiti significativi, delle specificità delle relazioni sindacali nel settore privato e delle relative esperienze bilaterali;

25) l'assistenza tecnica alle parti sociali per l'attivazione e la sottoscrizione di contratti, di convenzioni e di ogni atto utile alla regolazione del sistema di bilateralità anche in un'ottica di ottimizzazione delle pratiche di gestione amministrativa e di riscossione contributiva del sistema bilaterale;

26) l'istituzione e la gestione di un Osservatorio Nazionale sul Lavoro nonché il coordinamento delle attività a capo degli Osservatori Territoriali così come disposte dal CdA, anche in relazione con i Centri Provinciali per l'impiego;

27) la gestione, ai fini statistici, delle procedure di raccolta, di analisi ed elaborazione dei dati forniti dagli osservatori territoriali in ottemperanza alle misure in materia di realizzazione degli accordi sull'apprendistato, sui contratti a termine ed altre tipologie vigenti e a venire;

28) l'attivazione di commissioni di certificazione dei contratti di lavoro in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 76 del Dlgs. 276/2003 e s.m.i., anche ricorrendo a commissioni territoriali;

29) la promozione di iniziative volte al recupero del tempo libero, sotto qualsiasi forma, con particolare riferimento ad attività culturali e ludico-ricreative, nonché sportive.

Art. 7

(Regolamenti di attuazione)

I regolamenti di attuazione sono predisposti e deliberati per competenza dal CdA e permettono di disciplinare i processi di governo e di assegnazione delle responsabilità di ogni organismo istituito a qualsivoglia funzione e secondo le necessità di messa in opera degli scopi di cui al precedente articolo 6.

Gli organismi previsti dal presente statuto e dai regolamenti, che saranno emanati successivamente, sono tenuti a conformarsi ai principi degli stessi, pena commissariamento e/o scioglimento dell'organismo;

I processi di commissariamento sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e deliberati dall'Assemblea.

Art. 8

(Finanziamento e gestione amministrativa dell'Ente)

L'Ente si finanzia con i contributi delle aziende e dei dipendenti determinati dalla contrattazione collettiva o da altre fonti istitutive definite dal Consiglio di amministrazione, secondo specifici regolamenti di attuazione, di cui al precedente articolo 7.

L'Ente è finanziato, inoltre, con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale e suoi rinnovi, con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, dai fondi istituiti dai soci di cui all'articolo uno del presente statuto, da fondi a qualsiasi titolo assegnati. In via straordinaria l'Ente può essere finanziato con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell'Ente, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali previste nel presente statuto.

Le procedure d'incasso dei contributi e la gestione amministrativa delle risorse sono definite da specifici regolamenti di attuazione, di cui al precedente articolo 7.

Art. 9

(Strumenti)

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà avviare e contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni o enti, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione. Costituiscono, altresì, strumenti gli enti bilaterali regionali e territoriali, nonché gli organismi paritetici territoriali per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in linea con quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 10

(Organi)

Sono Organi dell'Ente:

l'Assemblea;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente ed il Vice Presidente;

il Collegio dei Revisori.

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori, sono paritetici tra le Organizzazioni dei datori di lavoro, d'ora in poi "OO.DD." e Organizzazioni Sindacali dei prestatori di lavoro, d'ora in poi "OO.SS.".

Art. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da sei membri: tre membri di designazione datoriale CIFA e tre membri di designazione sindacale CONFSAI.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ciascun componente può essere revocato e sostituito anche prima della conclusione del quadriennio, con atto autonomo del socio fondatore che lo ha designato.

La revoca e la sostituzione vanno comunicate al Consiglio di Amministrazione che ne prende atto ed hanno efficacia immediata fino al completamento del mandato quadriennale dell'Assemblea.

Art. 12

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione, almeno due volte l'anno o a richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione viene inviato ai componenti per posta o fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma o posta elettronica o fax da inviare almeno tre giorni prima della riunione. E' presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente e rappresentata la maggioranza dei componenti (la metà più uno dei componenti) ed in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per la validità delle adunanze dell'assemblea in ordine alle deliberazioni inerenti le nomine, i bilanci e i provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria almeno la presenza di due membri delle OO.DD. e due membri delle OO.SS.

Per materia inerente a nomine e bilanci, le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro componente, ma ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Art. 13

(Assemblea ordinaria - Compiti)

L'Assemblea, in seduta ordinaria, delibera:

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'eventuale compenso ai componenti;
- b) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo emolumento;
- c) le linee programmatiche dell'Ente;
- d) la relazione consuntiva dell'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione;
- e) il bilancio preventivo, da approvarsi entro l'inizio dell'esercizio successivo, ed il consuntivo, da approvarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) sugli argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità il voto del Presidente dell'Assemblea è prevalente.

Art. 14

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso inviato ai componenti, per posta o posta elettronica o fax o altro mezzo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, e contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, quando è presente la maggioranza dei componenti.

E' presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 15

(Assemblea Straordinaria Compiti)

L'Assemblea, in seduta straordinaria, delibera:

- a) le modifiche al presente statuto, che devono essere preventivamente decise dai soci fondatori di cui all'articolo uno e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti;
- b) lo scioglimento dell'Ente preventivamente deciso dai soci fondatori di cui all'articolo uno e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Art. 16

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, d'ora in poi denominato "CdA" è costituito da quattro componenti eletti dall'Assemblea tra i quali due di designazione CIFA, e due di designazione CONFISAL.

I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili più volte.

Il componente che, per qualsiasi causa, cessa dalla carica prima della conclusione del mandato, è sostituito da altro componente dell'Assemblea, mediante cooptazione, con delibera del CdA da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea alla prima riunione utile su designazione CIFA e/o CONFISAL, in base alla rappresentatività del precedente componente cessato.

Art. 17

(Consiglio di Amministrazione – Riunioni)

Il CdA è convocato dal Presidente mediante avviso inviato, almeno cinque giorni prima della riunione, per posta, posta elettronica, fax o altro mezzo ritenuto idoneo. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato anche 2 giorni prima della riunione.

Il CdA deve essere convocato quando la metà più uno dei consiglieri o il collegio dei revisori formulano motivata richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione vanno indicati il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare. La seconda convocazione può aver luogo dopo almeno 24 ore dalla prima.

Per la validità delle riunioni del CdA occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il CdA è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 18

(Consiglio di Amministrazione - Competenze)

Al CdA spettano:

- a) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) la nomina tra i suoi componenti del Presidente e del Vice Presidente;
- c) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da approvarsi dall'assemblea;
- d) la predisposizione delle modifiche allo statuto, nonché la predisposizione e la relativa approvazione dei regolamenti d'attuazione, di cui al precedente articolo 7;
- e) la regolamentazione del rapporto di lavoro con il personale, in ogni sua fase ed aspetto, nonché del trattamento economico nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- f) deliberare in merito all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento dell'Ente;
- g) compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
- h) nominare e revocare l'eventuale Direttore dell'Ente;
- i) istituire e coordinare gli enti bilaterali Regionali e/o Territoriali secondo le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione;
- j) sovrintendere sull'attività svolta dagli enti bilaterali Regionali o territoriali;

- k) verificare la coerenza nell'applicazione dei regolamenti di attuazione e porre i visti di congruità in relazione a quanto disciplinato dal presente statuto;
- l) commissariare gli enti bilaterali regionali o territoriali che non si adeguano o non applicano i regolamenti e/o le delibere emanati dal CdA dell'Ente;
- m) costituire e sciogliere le Commissioni di Certificazione dei Contratti Nazionali;
- n) istituire, coordinare e sciogliere gli Organismi Paritetici secondo le procedure previste dai regolamenti d'attuazione, di cui al precedente articolo 7;
- o) istituire, coordinare e sciogliere apposite commissioni tecniche su determinate aree specifiche secondo le procedure previste dai regolamenti d'attuazione, di cui al precedente articolo 7;
- p) le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19

(Presidente e Vice Presidente)

Il CdA nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Presidente è scelto tra i rappresentanti delle OO.DD. mentre il Vice Presidente è scelto tra i rappresentanti delle OO.SS.

Spettano al Presidente la rappresentanza legale dell'Ente, nonché i poteri per l'esecuzione delle delibere adottate dal CdA.

Art. 20

(Presidente e Vice Presidente - Compiti)

Spetta al Presidente di concerto con il Vicepresidente:

a) sovrintendere all'applicazione del presente statuto e dei regolamenti d'attuazione correlati;

b) dare esecuzione alle delibere degli organi statutari.

Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vicepresidente vengano a decadere, il loro sostituto, nominato dal CdA, dura in carica fino alla scadenza del mandato del CdA in corso.

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente e il Vicepresidente, in accordo tra loro, possono esercitare i poteri del CdA salvo ratifica del CdA stesso che a tal fine dovrà essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Art. 21

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, d'ora in poi denominato "Collegio" è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I quattro membri effettivi e i due supplenti sono designati pariteticamente dai soci fondatori.

Il Presidente viene nominato su designazione della Confederazione Confsal.

Tutti i componenti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del CdA (c.c. art. 2405).

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci dell'Ente, predispone le relazioni di competenza riferendo all'Assemblea, vigila sulle regolarità contabili ed amministrative nonché sul rispetto delle norme legislative e del presente Statuto.

Art. 22
(Consulta Confederale)

La Consulta Confederale è Organismo consultivo, d'ora in poi denominata "Consulta" con compiti di supporto nella definizione dell'indirizzo politico di carattere generale per quanto attiene alla determinazione delle strategie rivolte alle realtà produttive e al mercato del lavoro, nel rispetto del principio della bilateralità.

La Consulta è composta:

- dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- dai Legali Rappresentanti delle Federazioni, o da un loro delegato, già aderenti all'Ente, di cui al precedente punto 2.1, e in regola con la sottoscrizione di almeno un CCNL;
- due componenti, delegati pariteticamente dai soci fondatori, tra i soggetti aderenti di cui al precedente punto 2.2;
- due componenti, delegati pariteticamente dai soci fondatori, tra i soggetti aderenti di cui al precedente punto 2.3.

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente tenuto conto del regolamento di attuazione dell'Ente.

Art. 23
(Commissione di Indirizzo Settoriale Nazionale)

La Commissione di Indirizzo Settoriale Nazionale, d'ora in poi denominata "CIS nazionale", strumento di indirizzo gestionale del CCNL di riferimento sottoscritto, è nominata dal CdA unitamente alla designazione di un Presidente e di un Vice Presidente. Per ogni CCNL è costituita una CIS-Nazionale. Qualora il CCNL preveda l'accorpamento di diversi settori potrà essere costituita una Commissione unica intersettoriale.

La CIS - Nazionale è composta da:

- un componente segnalato da Cifa;
- un componente segnalato da Confsal;
- due componenti tra le Federazioni/organizzazioni datoriale già aderenti all'Ente nonché in regola con la sottoscrizione di almeno un CCNL;
- due componenti tra le Federazioni/organizzazioni sindacali già aderenti all'Ente nonché in regola con la sottoscrizione di almeno un CCNL;
- due componenti, delegati pariteticamente dai soci fondatori, tra i soggetti aderenti di cui al precedente punto 2.2.

Il CdA, su segnalazione della Cis-Nazionale, designa i componenti delle singole Cis Regionali e Territoriali, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione.

La Cis Nazionale e la Cis Regionale durano in carica 4 anni.

Articolo 24
(Poteri della Commissione di Indirizzo Settoriale Nazionale)

Spetta alla CIS nazionale per il proprio settore di riferimento, quanto segue:

- a) la delibera degli atti di indirizzo organizzativo e procedurale;
- b) lo svolgimento, nell'ambito della propria autonomia economica, di tutte le funzioni ad essa assegnate dall'Ente;
- c) l'istituzione di CIS Regionali o territoriali per il proprio settore di riferimento.

Articolo 25
(Riunioni della Commissione di Indirizzo Settoriale Nazionale)

La CIS nazionale si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente della stessa e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi della Commissione e dal Presidente.

La convocazione della CIS nazionale è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche per mezzo fax o mail. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a due e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente, con mail o fax.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della CIS nazionale o dal Vice Presidente in caso di impedimento.

Per la validità delle riunioni e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 26

(Enti bilaterali Territoriali e Regionali - costituzione)

Gli enti bilaterali territoriali e/o regionali Confsal e Cifa, d'ora in poi denominati "Enti Territoriali" operano a livello territoriale all'interno dell'articolazione dell'Ente, ovvero nell'ambito della contrattazione di riferimento da parte dei soggetti aderenti, di cui al precedente articolo 2, punto 2.1. Essi sono costituiti in base alle disposizioni indicate in specifici regolamenti di attuazione di cui al precedente articolo 7 in conformità alle cogenti leggi ed in particolare tra quelle contenute nella Legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i.. Gli Enti bilaterali territoriali e/o regionali sono costituiti mediante delibera del CdA.

Art. 27

(Organismi paritetici – Costituzione)

Gli organismi paritetici di Confsal e Cifa, d'ora in poi denominati "OPCC", sono settoriali ed operano all'interno dell'articolazione dell'Ente su tutto il territorio nazionale, attraverso organismi paritetici regionali o provinciali. Essi sono istituiti in base alle disposizioni indicate in specifici regolamenti di attuazione di cui all'articolo 7 e in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 51 del D. lgs. 81/2008, nonché al documento recante "le linee applicative dell'Accordo del 21 dicembre 2011 ex articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sulla formazione in materia di salute e sicurezza", approvato in sede di conferenza unificata stato-regioni in data 25 luglio 2012.

Ogni Organismo paritetico settoriale, per ciascuna regione o provincia coperta, fa riferimento al proprio CCNL sottoscritto.

Gli organismi paritetici regionali e provinciali sono costituiti mediante delibera del CdA.

Art. 28

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno solare. Gli avanzi di gestione di ogni esercizio, con delibera del CdA, possono essere destinati, in tutto o in parte, al fondo di riserva e/o al fondo di gestione dell'Ente.

Art. 29

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

- dalle somme versate dai soci a qualsiasi titolo;
- dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti;
- dal fondo di riserva.

Costituiscono inoltre patrimonio le somme e i beni mobili e immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe e occorrendo eventuali autorizzazioni di legge,

entrano a far parte dello stesso patrimonio dell'Ente; nonché le somme derivanti da eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, comunitarie, nazionali e/o locali.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente è quello del "Fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunioni di beni.

I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 30 (Disposizioni transitorie)

Per la costituzione di organismi imposti o previsti da specifiche Leggi di riferimento, previa la permanenza delle responsabilità di fronte a terzi a capo del legale rappresentante dell'Ente, occorre la delibera dell'Assemblea. Essi vengono istituiti dall'Ente per mezzo di appositi regolamenti di attuazione di cui al precedente articolo 7.